

archiviazione del LG Stuttgart I, 62/68, del 23.12.1968), un ricorso rimase senza effetto, i procuratori incaricati dell'istruttoria non avevano mai fatto un sopralluogo a Boves mostrandosi inclini ad accettare le interpretazioni autoassoltrici degli indiziati.<sup>551</sup> Quest'osservazione trova una sua affermazione nelle carte delle istruttorie svolte a Ludwigsburg.<sup>552</sup> Certo, spesso le istruttorie dovevano essere archiviate o a causa di errori nella individuazione degli autori, o perché non era possibile appurare il grado di partecipazione dei singoli individui al crimine esaminato con quella inequivocabilità e precisione giuridicamente necessaria. Fatto sta che i Procuratori tedeschi fecero largo uso del principio giuridico fondamentale "in dubio pro reo" che aveva un peso sempre vista la mancanza, o la riduzione al minimo, di testimonianze da parte delle vittime. In nessun caso di stragi di civili italiani si arrivò in Germania ad un dibattimento (con l'eccezione di Caiazzo) e tanto meno ad una condanna davanti ad un tribunale tedesco. Dichiarare "il non luogo a procedere" significava che il procedimento venne chiuso in istruttoria per mancanza di indizi di azioni criminose. Perciò non avvenne un dibattimento con la presenza di procuratori e difensori, con la partecipazione di un pubblico interessato, oppure di giornalisti. Quindi nessun controllo del procedimento da parte dell'opinione pubblica. Per la parte civile mancò così ogni possibilità di partecipare all'interrogatorio di imputati e testimoni: vittime e superstiti rimasero esclusi.

In molti casi, invece, ostacoli di procedura penale e di diritto materiale hanno determinato una sorta di legame fatale: attraverso determinate attenuanti (ad esempio l'aver agito in base ad un "ordine"), nell'ottica dei giudici un delitto poteva assumere una qualità diversa, vale a dire che la colpevolezza si era mutata in semplice complicità e ciò, a sua volta, è risultato rilevante per far scattare il meccanismo della prescrizione del reato. Si è accennato al fatto che la normativa tedesca sulla prescrizione e l'applicazione della normativa era una materia estremamente complessa.

Gioverebbe esaminare più attentamente il caso dell'istruttoria contro il sottotenente Lehnigk-Emden per i fatti di Caiazzo. L'istruttoria si concluse con una prima sentenza di archiviazione che venne poi respinta in appello e portò al rinvio a giudizio. Il dibattimento avvenne nel gennaio 1994, pochi mesi prima del "ritrovamento" dei fascicoli sui crimini nazifascisti impuniti.

---

<sup>551</sup> Fu Enzo Chiorando che per conto della Commissione Peiper, istituita dal Comune di Boves, dalla Provincia e dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo, sentì, negli anni sessanta, 76 testimoni, facendo quel lavoro che giudice istruttore e pubblico ministero avrebbero dovuto fare. Solo attraverso i testimoni italiani, grazie ai quali Chiorando era riuscito a stilare una dettagliatissima cronologia, minuto per minuto, della strage, si riesce a decifrare e a smentire le autoassoluzioni e autogiustificazioni dei carnefici. Nonostante il fatto che tutti i materiali raccolti da Chiorando fossero stati trasmessi alla Procura tedesca, l'istruttoria fu archiviata lo stesso.

<sup>552</sup> Doc. 53.

Allegato:

I fascicoli riguardanti l'Italia istruiti dalla ZS Ludwigsburg:

<b>No. di rif.: Procura</b>	<b>No. di rif.: ZSL</b>	<b>Archiviazione/Condanna</b>
Limburg 5 Js 621/67	V 518 AR 3226/66	imputato deceduto 1945
Hamburg 141 Js 457/59	V 518 AR Z 4/63	archiviato 10.06.60
Lübeck 2 Js 186/61	V 518 AR 1460/61	archiviato 15.09.61
Stade 9 AR 53/66	V 518 AR 3187/66	archiviato 15.09.61
Hamburg 141 Js 1474/62	V 518 AR 242/67	archiviato 18.07.62 sopravv. prescrizione
ZSt Dortmund 45 Js 12/64	518 AR 513/64	archiviato 24.06.64
Bonn 8 Js 203/65	518 AR 1602/64	archiviato 19.07.65
Osnabrück 17 Js 437/65	V 518 AR 2978/65	archiviato 23.03.66
Lübeck 2 P Js 185/66	V 518 AR 1045/66	archiviato 10.05.66
ZSt Dortmund 45 Js 88/64 ZSt Dortmund 45 Js 7/64	V 518 AR 2346/65	archiviato 24.01.67
Ansbach 1 Js 573/66	518 AR 1528/66	archiviato 28.02.67
Stuttgart 17 Js 853/67	V 518 AR 3232/66	archiviato 04.09.67
Stuttgart 17 Js 414/67	V 518 AR 779/67	archiviato 19.09.67
Hof 2 Js 295/64	V 518 AR 1201/64	archiviato 29.09.67
Bayreuth 1 Js 500/67	V 518 AR 178/67	archiviato 24.11.67 estraneità dell'imputato ai fatti
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3188/66	archiviato 29.11.67
Hof 2 Js 206/67	518 AR 3190/66	archiviato 29.11.67
Limburg, Zweigstelle Wetzlar 6 Js 1101/67	518 AR 34/67	archiviato 30.11.67
Bayreuth 1 Js 502/67	518 AR 177/67	archiviato 14.12.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3193/66	archiviato 27.12.67
Hof Js 205/67	518 AR 3189/66	archiviato 24.01.68
Stuttgart 15 Js 2005/67	V 518 AR 3228/66	archiviato 30.01.68
Bayreuth 1 Js 501/67	V 518 AR 3199/66	archiviato 05.03.68
Stuttgart 17 Js 1350/67	518 AR 3227/67	archiviato 03.05.68
Hof 2 Js 207/67	518 AR 3210/66	archiviato 19.06.68

<b>No. di rif.: Procura</b>	<b>No. di rif.: ZSL</b>	<b>Archiviazione/Condanna</b>
Hof 2 Js 127/67	518 AR 3191/66	archiviato 19.06.68
Hannover 2 Js 533/67	V 518 AR 30/67	archiviato 11.07.68
LG Stuttgart I Ars 62/68	518 AR-Z 14/64	archiviato 23.12.68
Frankfurt 4 Js 954/67	518 AR 3192/66	archiviato 12.05.69
Stuttgart 16 Js 186/69	518 AR 29/67	archiviato 16.03.70
Mannheim 2 Js 116/67	518 AR 22/67	archiviato 25.08.70
München 110 Js 24-25/69	518 AR 3192/66	archiviato 16.09.70
München I 112 Js 6/67	V 518 AR 1227/67	archiviato 15.10.70
Bremen 29 Js 80/69	V 518 AR 3211/66	archiviato 15.01.71
ZSt Dortmund 12/63	V 518 AR-Z 4/63	morte di Bosshammer; archiv. 12.02.71
Berlin 3 P (K) Js 12/70	V 518 AR 3226/66	archiviato 27.04.71
München I 117 Js 12/63	V 518 AR 3198/66	archiviato 28.04.71
München I 117 Js 34/71	V 518 AR 710/71	archiviato 06.07.71
Bückerburg 2 Js 81/68	518 AR 25/67	archiviato 30.12.71
Köln 24 Js 201/68	V 518 AR 3199/66	archiviato 02.07.72
Bielefeld 5 Js 104/67	V 518 AR 3231/66	archiviato 13.09.72
Bonn 8 Js 134/67	V 518 AR 28/67	archiviato 16.04.73
Darmstadt 2 Js 1127/67	V 518 AR 33/67	archiviato 02.05.73
Bonn 8 Js 170/71	V 518 AR 513/70	archiviato 26.06.73
Gießen 2 Js 582/67	V 518 AR 24/67	archiviato 07.11.73
Göttingen 6 Js 196/79	518 AR-Z 200/76	archiviato 26.12.80
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR 230/71 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81

**26. Il meccanismo attivato dal nuovo processo a Erich Priebke; la scoperta dell'archivio (1994); l'esito delle indagini della Commissione parlamentare, con particolare riguardo alle modalità e circostanze dell'emersione. La figura dei magistrati militari Renato Maggiore, Giuseppe Scandurra, Alfio Massimo Nicolosi e Vindicio Bonagura.**

Con il rinvenimento dei fascicoli *de quibus* presso l'Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della Magistratura Militare, prende avvio l'ultima fase della vicenda che ne occupa, se si eccettuano ulteriori sviluppi verificatisi nel corso dei lavori di questa Commissione e di cui si dirà diffusamente più oltre.

In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli, o quantomeno alle cause note che portarono alla loro riesumazione, si è provveduto ad effettuare l'audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.

Per quanto riguarda i dati di natura eminentemente dichiarativa, *l'incipit* non può che essere l'audizione del dottor Antonino Intelisano (cfr. audizioni del 04.12.2003, 11.12.2003.29.01.2004), attualmente –ed anche all'epoca dei fatti- Procuratore Militare della Repubblica di Roma, in quanto sarebbe stato in seguito ad una sua iniziativa che furono attivate le ricerche, in conseguenza delle quali venne poi scoperto il carteggio in questione.

Non ci si può nascondere, tuttavia, come permanga qualche riserva in ordine al fatto che, tanto i magistrati, quanto il personale di segreteria, che da anni operavano all'interno degli uffici, dove erano stati custoditi i fascicoli per così tanto tempo, fossero completamente all'oscuro della loro esistenza, soprattutto se si considera la ponderosità e rilevanza della documentazione, che, come si è già visto, afferiva ad alcuni tra gli episodi criminosi più cruenti e drammatici verificatisi nel corso del secondo conflitto mondiale.

Ma veniamo a quanto riferito dal dottor Intelisano.

Egli ha dichiarato che nella primavera del 1994 -mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso Priebke- nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunicò di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario – che aveva come

protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler— perché non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti il procedimento, originariamente, era stato aperto — sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello cioè del 1930 — nei confronti di Erbert Kappler più altri, tra cui Erich Priebke. Il processo conclusosi con la condanna all'ergastolo era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorità alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta. Il dottor Intelisano aveva necessità di approfondire determinate tematiche, perché nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro il Priebke—applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale— non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice. Voleva quindi appurare se copia di quegli atti fosse altrove. La disciplina del Codice penale militare di guerra, infatti, prevede, che la perseguibilità di determinati reati, sia soggetta ad una particolare condizione di procedibilità. Nello specifico, l'articolo 248 del Codice penale militare di guerra -che disciplina l'azione penale contro comandanti in guerra o contro colpevoli di reati contro le leggi e gli usi della guerra- stabilisce che l'azione penale contro comandanti, per atti commessi nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra, non può essere iniziata dopo la cessazione dello stato di guerra, se non a richiesta del ministro da cui il comandante dipendeva. Questa regola, quindi avrebbe potuto trovare applicazione, in via analogica, anche relativamente all'articolo 13 del Codice penale militare di guerra, in ordine al caso Priebke. Inoltre l'articolo 249 prevede che, per i reati contro la legge e gli usi della guerra -dei quali Priebke era chiamato a rispondere, commessi sul territorio dello Stato italiano, in danno di qualunque persona, ovvero all'estero in danno delle Forze Armate dello Stato italiano o degli appartenenti ad esse, da militari o da altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, l'azione penale può promuoversi o proseguirsi, ancorché per gli stessi reati sia già intervenuta sentenza di un giudice straniero, salvo quanto dispongono le convenzioni internazionali.

Il dottor Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la Procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corrispondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler, nella seconda metà degli anni settanta; all'interno dello stesso carteggio, inoltre vi era anche la pratica circa i rapporti con l'Austria per la concessione della grazia al maggiore Reder, condannato per l'eccidio di Marzabotto.

Intelisano riferisce anche che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra. Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro, visto che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dottor Intelisano non è stato in grado di fornire dati più precisi che consentissero l'identificazione della ricercatrice.

Invece Intelisano aveva accertato direttamente che presso l'archivio generale dello Stato, alla voce "crimini di guerra-fondo Presidenza del Consiglio", c'era una corrispondenza abbastanza interessante in materia.

Egli pertanto preso contatto telefonicamente con i due Uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello — all'epoca diretta dal dottor Giuseppe Scandurra- e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, all'epoca diretta dal Professor Renato Maggiore.

È appena il caso di precisare che — come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano — egli ebbe l'esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, attuata con la legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l'una presso la Corte Militare d'Appello e l'altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori Generali specificando che "nell'ambito degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attività precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, è emersa la necessità di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale".

Intelisano afferma che, dopo qualche tempo, si ebbe la notizia della scoperta dell'archivio contenente i fascicoli oggetto dei lavori della Commissione.

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure Generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell'ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi.

Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 –cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano– con la quale il Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore Generale presso la Corte Militare d’Appello e comunicava che c’erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: “Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura Generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi ascrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell’esito negativo di tali ricerche”.

Successivamente, in data 13 luglio dello stesso anno, vi è una missiva di risposta al dottor Intelisano da parte del Procuratore Generale presso la Corte Militare d’Appello: “In relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare. Al riguardo sarebbe opportuno che ella prendesse previ contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, già delegato ad un’attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi”.

Negli scantinati della Procura generale militare – originariamente Tribunale Supremo Militare- erano allocate delle carte dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi. Con la fine dell’ultimo conflitto, in base all’ordinamento giudiziario militare di guerra, cesso` anche il funzionamento dei tribunali militari di guerra presso le nostre forze armate all’estero ed i concentramenti di truppe sul territorio nazionale, ed i carteggi furono spediti all’archivio dei tribunali militari di guerra soppressi.

L’accesso a detti archivi avveniva, quindi, quando vi era la necessità di rinvenire qualche documento, ad esempio per definire una posizione ai fini pensionistici. In tali casi un impiegato andava in archivio a cercare la pratica.

Inoltre, successivamente, si apprese che presso i medesimi archivi furono custoditi anche gli atti del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Tutti questi scantinati furono, in anni relativamente recenti, rimodernati, cosicchè oggi la situazione non è piu` quella originaria.

Intelisano afferma che le sollecitazioni e la sensibilizzazione c'è stata dopo il processo Priebke. Dopo il secondo processo per la strage delle Fosse Ardeatine c'è stato un risveglio di interesse e della memoria di certe situazioni, che è stato ulteriormente alimentato dal rinvenimento dei fascicoli.

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli *de quibus* si ricava anche dall'audizione del professor Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all'epoca dei fatti, Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.

Appare tuttavia opportuno precisare già in questa sede come il *dictum* del professor Maggiore si appalesi, in alcuni punti, alquanto ridondante e ripetitivo nel sottolineare più volte che, nonostante egli si attribuisca la paternità della "scoperta dei fascicoli", tutta la vicenda che ne è conseguita deve ritenersi a lui estranea, in quanto esulava dalla propria sfera di competenza. E ciò, nonostante egli si sia impegnato in prima persona nella disamina dei fascicoli, incaricando a tal fine il sostituto anziano dell'Ufficio; in relazione a detto coinvolgimento egli, come si vedrà offre una spiegazione (*rectius* una giustificazione) poco convincente, soprattutto laddove richiama —all'evidenza senza alcun fondamento giuridico— l'art. 371 del vigente Codice di Rito, che disciplina i rapporti tra diversi uffici del Pubblico Ministero, nella fase delle indagini, e pertanto non può che riferirsi ad uffici di primo grado.

La cosa appare viepiù significativa se si pone mente al fatto che il professor Maggiore risulta avere le credenziali di un giurista esperto, circostanza di cui la Commissione ha potuto avere diretta cognizione nel corso dell'audizione.

Fatta questa precisazione, in relazione al contenuto dell'audizione del professor Maggiore, egli riferisce che nei mesi di maggio-giugno 1994 pervenne al suo ufficio una richiesta, quasi certamente telefonica, da parte del dottor Antonino Intelisano, il quale chiedeva se presso la Procura generale militare della Repubblica in Cassazione, a Palazzo Cesi -della quale egli era titolare- si rinvenisse qualche indicazione, qualche carta fra quelle residue dalle procedure relative ai processi ed ai procedimenti Kappler e Reder. Dette carte che erano state raccolte nella Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, ubicata dove era ubicato l'Ufficio diretto dal dottor Maggiore che, dopo la legge n. 180 del 1981, era il successore del primo.

In particolare Intelisano voleva sapere se fra quelle carte ve ne fosse qualcuna relativa ad una condizione di procedibilità, che a lui poteva interessare, per il caso Priebke.

Fu fatta un'indagine dal colonnello Alessandro Bianchi, dirigente della segreteria, che diede esito negativo sullo specifico punto interessante per il dottor Intelisano e quell'esito negativo gli fu comunicato.



Tuttavia Maggiore afferma che questa cosa, nonché —particolare di non secondaria importanza- il fatto che in quei tempi la vicenda Priebke aveva risvegliato molto interesse da parte della stampa in merito ai criminali di guerra, sensibilizzò il suo interesse e così decise di chiedere al colonnello Bianchi se presso l'ufficio vi fosse documentazione che egli non conosceva.

Bianchi gli rispose che nella sua stanza, in uno scaffale c'era un plico di carte riservate e gliele portò, ma si trattava di una decina di fascicoletti, attinenti agli argomenti più vari, ma di mediocre rilievo e privi di rilevanza.

A quel punto egli precisò a Bianchi che il suo interesse riguardava l'esistenza o meno presso l'archivio di documentazione afferente ai crimini di guerra.

Bianchi effettuò un'ulteriore ricerca e disse di non avere rinvenuto nulla, ma di ricordare tuttavia che circa una ventina d'anni prima aveva visto un armadietto contenente incartamenti relativi ai crimini di guerra e che lo stesso era probabilmente situato dove vi erano gli archivi del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, o meglio dei Tribunali Militari di Guerra soppressi.

Maggiore riferisce che doveva trattarsi del piano terra o del seminterrato di Palazzo Cesi, ma come vedremo l'indicazione si è rivelata, nel prosieguo non corretta.

Ed infatti l'esatta dislocazione di detti archivi all'interno dell'edificio è stato un tema molto dibattuto e di difficile ricostruzione, anche in considerazione del fatto che i locali sono stati oggetto di un'ampia ristrutturazione.

Pertanto, al fine di ottenere dati certi -ovvero che gli archivi erano in realtà situati al piano rialzato- si è resa necessaria l'acquisizione degli elaborati tecnico-grafici relativi alle piante dell'edificio, nonché un accesso diretto ai locali da parte della Commissione.

Le carte relative ai tribunali militari di guerra soppressi, che erano stati molti e situati in vari posti, non costituiva però materiale archiviato e sepolto, ma materia viva sulla quale si lavorava. Erano lì raccolti, e c'era stato un magistrato militare con la funzione, formalmente rivestita e riconosciuta, di procuratore militare per i tribunali di guerra soppressi, con del personale impiegatizio a titolo di ausilio; infatti venivano spesso eredi, successori, parenti, persone condannate da quei tribunali che avevano bisogno di copie di atti, di sentenze, di chiarimenti, di prendere visione.

Le funzioni di procuratore militare per i tribunali militari di guerra soppressi, fu rivestita per molti anni dal dottor Floro Roselli -attualmente deceduto- e collocato a riposo dal 1983.

Il dottor Roselli aveva tuttavia continuato a frequentare i locali dell'archivio di Palazzo Cesi perché era stato incaricato dal Ministero della difesa della pubblicazione di atti e sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il

Tribunale speciale per la difesa dello Stato, tipicamente di costituzione e struttura fascista, non aveva quasi nulla a che fare, se non un dato di storia giudiziaria, di carte giudiziarie remote, con l'ufficio del procuratore militare per i tribunali di guerra soppressi, al quale fu addetto per molti anni il magistrato Floro Roselli. Tuttavia, vi era una contiguità locale tra il suo ufficio, il suo archivio di magistrato per i tribunali di guerra soppressi ed i locali dell'archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, una contiguità materiale, topica, oltre ad una certa contiguità concettuale.

Inoltre Floro Roselli era cultore della storia del diritto e quindi, da pensionato, si era fatto incaricare della pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Pertanto, su suggerimento del colonnello Bianchi, Maggiore contattò Roselli in ordine all'esistenza di incartamenti riguardanti i crimini di guerra.

Va tuttavia anche precisato che a partire dal 1983 in poi altri magistrati si erano occupati, succedendo a Roselli, del materiale riguardante i tribunali di guerra soppressi.

Un altro magistrato militare, procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi, in particolare, per molti anni era stato il dottor Giuseppe Mazzi, di cui pure è stata disposta l'audizione da parte della Commissione; tuttavia Mazzi non fu l'unico, perché in alternanza con lui se ne occuparono anche altri magistrati, che però non sono più in vita, tra cui Vito Antuofermo.

In ogni caso in quell'occasione —secondo quanto riferito da Maggiore— fu chiesto al dottor Roselli se avesse ulteriori informazioni in ordine ai fascicoli *de quibus* e di detto incumbente si occupò il colonnello Bianchi. Roselli rispose affermativamente, circostanza questa che comprova ulteriormente come l'esistenza di detto incartamento fosse circostanza ben nota tra chi operava a Palazzo Cesi.

Roselli indicò anche il luogo preciso ove effettuare la ricerca, individuandolo nella parte finale dei locali ove era situato l'archivio del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato e specificando che vi era uno stanzino un po' buio, senza finestre, separato mediante una grata di ferro. Ed infatti seguendo le indicazioni di Roselli, Bianchi rinvenne gli incartamenti relativi ai fascicoli in questione e informò immediatamente Maggiore del rinvenimento, portandogli in visione il Registro Generale, contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunce e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residue.

Si vedrà come i tempi e le circostanze del rinvenimento e della consegna del Ruolo Generale rappresenti un aspetto piuttosto controverso; per il momento appare utile anticipare che sul punto il colonnello Bianchi ed il dottor Conte —dirigente di

cancelleria in servizio presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Militare di Appello- hanno fornito versioni contrastanti.

Del resto trattasi di un aspetto di non secondaria importanza, in quanto fondamentale per l'individuazione dell'ufficio di pertinenza dei fascicoli, nonché dell'ufficio cui debba essere attribuito il loro rinvenimento, soprattutto se si considera come sia apparsa una tendenza a voler evitare implicazioni dirette da parte dei vari protagonisti della vicenda, così come si è già anticipato in relazione al Procuratore Maggiore.

In ogni caso del ritrovamento dei fascicoli fu informato Intelisano, il quale era appunto interessato a verificare se tra quelle carte vi fosse traccia della condizione di procedibilità relativa al criminale nazista Priebke.

Inoltre Maggiore ne informò —in un primo tempo verbalmente- anche Scandurra, in quanto i locali ove erano situati i fascicoli erano di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare di Appello, ufficio da lui diretto.

Successivamente gli inviò una missiva -datata 24 giugno 1994 ed acquisita agli atti della Commissione- avente ad oggetto “ Accertamenti in archivio su remoti dati relativi a criminali di guerra “ e nella quale sostanzialmente Maggiore gli comunicava che tra gli incartamenti di pertinenza del suo ufficio non erano stato ritrovato materiale afferente ai crimini di guerra, per cui lo sollecitava a fare una verifica presso propri archivi.

Scandurra rispose sollecitamente, anche perché —sempre secondo quanto riferito da Maggiore- ormai la vicenda era nota e conosciuta all'interno dell'ambiente di Palazzo Cesi.

Maggiore ribadisce di non avere mai saputo nulla circa l'esistenza di quegli incartamenti e di presupporre che non ne sapessero nulla anche i colleghi con i quali era in confidenza. Egli infatti era arrivato alla Procura generale militare nel 1973 proveniente dalla Procura Militare della Repubblica di Palermo. Presso la Procura generale militare, esplicò il lavoro il lavoro più vario, via via che gli veniva affidato dal procuratore generale militare, Enrico Santacroce, nei confronti del quale Maggiore ha esternato altissima considerazione, sia sotto il profilo professionale, sia in riferimento alle doti umane dello stesso.

Proseguendo ad illustrare le circostanze del rinvenimento, Maggiore riferisce di avere appreso che dopo qualche giorno dalla scoperta, Intelisano aveva chiesto ed ottenuto dalla cancelleria —probabilmente dal colonnello Bianchi— fotocopia del registro generale che era stato reperito in quei locali.

Per quanto riguarda invece Scandurra, lo stesso rispose a Maggiore con una missiva datata 4 luglio 1994 del seguente tenore: “ In riferimento al foglio (...), comunico di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale

militare in relazione ai carteggi e nei locali ora di questo ufficio a seguito (...). Ho incaricato il sostituto procuratore generale militare anziano, dottor Nicolosi, di seguire attentamente l'intera questione. La prego pertanto, nell'ambito di una reciproca collaborazione, di voler comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato di codesto generale ufficio che ella ritenga di nominare da affiancare nel lavoro predetto al designato sostituto procuratore generale militare “.

La competenza di Scandurra in ordine ai fascicoli si fonda sul fatto che l'ufficio del Pubblico Ministero presso i Tribunali militari di guerra soppressi non c'era più e pertanto sia i carteggi che i locali erano tutti transitati alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, della quale Scandurra era appunto titolare.

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, fu incaricato il dottor Bonagura, sostituto anziano presso la Procura generale militare di Cassazione, affinché svolgesse detto compito, unitamente al rappresentante della Procura Generale presso la Corte Militare d'Appello, dottor Nicolosi.

Entrambi, come si vedrà sono stati auditi dalla Commissione e la loro versione dei fatti, offre importanti spunti, non tanto per la ricostruzione storica della vicenda, che può ritenersi per gran parte già individuata, quanto per l'interpretazione di quello che era il clima e l'atteggiamento della magistratura militare in relazione all'emersione dei fascicoli relativi ai crimini rimasti impuniti.

Maggiore infine sottolinea —ed anche qui emerge nuovamente il suo intendimento sin troppo palese di rimanere ai margini, quasi fosse un semplice spettatore, nel prosieguo della vicenda- come, dopo avere nominato Bonagura per l'incombente non ebbe più modo di chiedergli notizie in ordine all'andamento dell'opera di selezione e di avviamento a chi di dovere di quei rapporti, denunce, carteggi.

Maggiore tuttavia aggiunge di avere appreso che alla fine delle suddette operazioni fu redatto un verbale e, pur ritenendo che non gli dovesse essere ufficialmente trasmesso, ne chiese ed ottenne una copia; il verbale porta la data del 30 maggio 1995 e risulta pervenuto alla Procura generale militare di appello l'8 giugno 1995. Quindi fu trasmesso a Maggiore in data successiva, egli ritiene tra la fine di giugno ed i primi di luglio.

Maggiore fa anche una precisazione su un punto che è stato oggetto di ripetuti approfondimenti, ovvero la legittimità della cosiddetta “commissione mista” — composta dal dottor Nicolosi, dal dottor Bonagura e dal cancelliere Conte- che, come si è già detto ebbe il compito di esaminare i fascicoli. Egli sostiene che, prescindendo da qualsivoglia attribuzione terminologica, si trattava in realtà di due magistrati

designati per espletare quel compito specifico, anche perché non vi fu alcun atto costitutivo di una commissione *stricto sensu* intesa.

Come si diceva è stato un punto oggetto di approfondimento da parte della Commissione, che ha rilevato come appaia quantomeno irrituale la costituzione di detto organismo, peraltro estraneo a qualsivoglia normativa procedurale ed ordinamentale. Del resto proprio nel verbale conclusivo dei lavori, che nel prosieguo verrà illustrato, viene usato il termine “commissione”.

Anche da questo dato, pertanto, risulta in maniera piuttosto evidente un *modus procedendi* spesso non perfettamente conforme alle regole formali e sostanziali cui avrebbe dovuto informarsi l’operato della magistratura militare nel frangente *de quo*.

Ma di ciò si dirà più oltre, allorquando saranno affrontate altre e più consistenti carenze nell’operato della stessa.

La ricostruzione delle circostanze relative al rinvenimento dell’archivio sono state oggetto anche dell’audizione del dottor Giuseppe Scandurra (cfr. audizioni del 20.05.2004, 25.05.2004, 07.07.2004, 20.10.2004), all’epoca dei fatti Procuratore Generale d’Appello e, quindi, come si è già visto, protagonista diretto nella gestione dell’intera vicenda, anche perché risultavano di pertinenza del suo ufficio i locali ove si trovava l’armadio all’interno del quale erano stati occultati i fascicoli.

Sarà utile precisare preliminarmente che il contenuto dell’audizione del dottor Scandurra sul punto non ha fornito concreti elementi di novità circa lo svolgimento dei fatti; tuttavia la sua interpretazione e valutazione di talune circostanze è sintomatica dell’approccio che si ebbe su questo problema.

L’*incipit* del racconto del dottor Scandurra in merito a quanto accaduto nel 1994 si rifà sinteticamente alle risultanze della commissione d’indagine del Consiglio della Magistratura Militare, che si interessò appunto, dei fascicoli che sono stati trovati nell’archivio di palazzo Cesi, già sede della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare.

Scandurra si limita a specificare che, quando furono individuati questi fascicoli, è stata nominata una commissione interna, composta da un sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria, che hanno proceduto all’esame dei fascicoli: quelli che apparivano rilevanti sono stati inviati alle autorità giudiziarie militari che, in relazione al *locus commissi delicti*, dovevano ritenersi competenti per quei fatti.

Successivamente le procure militari interessate hanno svolto le indagini al riguardo e hanno promosso l’esercizio dell’azione penale: per alcuni di questi ci sono procedimenti in corso, altri sono stati esauriti.

In ordine a due specifici aspetti il Procuratore Scandurra fornisce spiegazioni che non paiono tuttavia convincenti.

Il primo riguarda la mancata redazione di un verbale contenente un elenco dettagliato del carteggio ritrovato, nonché l'invio di apposita comunicazione alla Procura ordinaria territorialmente competente, per l'eventuale adozione di un provvedimento di sequestro: sul punto Scandurra afferma che in quel momento parve prioritario l'invio dei fascicoli alle Procure Militari territoriali, competenti per la trattazione; in ogni caso, a suo avviso, non c'erano gli estremi per una denuncia penale.

Anche volendo prescindere da ogni considerazione riguardante la doverosità di detti adempimenti, non può non risultare evidente come anche lo smistamento dei fascicoli, che sembrava così urgente, fu in realtà posto in essere nel considerevole lasso di tempo di quasi un anno.

Scandurra non riesce spiegare la lungaggine -per la verità davvero eccessiva- delle operazioni di invio dei fascicoli, se non con l'esigenza di esaminare tutto il complesso degli atti.

Afferma poi che non vi era bisogno di redigere un inventario, poiché vi era, unitamente ai fascicoli, il Ruolo Generale, che ne riportava l'esatta elencazione e descrizione.

Pare quasi inutile sottolineare che il Ruolo era atto che faceva parte delle carte ritrovate e quindi non poteva certo fungere da atto di inventariamento delle stesse da parte di chi si trovava a doverle riportare alla luce.

Scandurra fa poi riferimento alla corrispondenza intercorsa con l'allora procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, il quale, allarmato per le notizie che si diffondevano sull'instaurazione del processo a carico di Priebke, avendo la necessità di conoscere se eventualmente altri atti fossero pervenuti o si trovassero nell'ambito del suo ufficio, sollecitò una tale ricerca anche nell'ambito degli archivi della Procura generale militare dell'appello.

Scandurra pertanto procedette ad effettuare detta verifica, dando incarico al dirigente di cancelleria del suo ufficio, nonché delegando il sostituto procuratore generale anziano perché seguisse la pratica e quindi esaminasse tutti gli atti che avessero attinenza con i crimini di guerra. Scandurra sul punto -riprendendo quell'atteggiamento tendente ad una netta presa di distanza dalla questione, di cui si è già fatto cenno con riferimento al Procuratore Maggiore- rimarca con forza l'autonomia del sostituto nell'espletare questo compito, così come tutti gli altri compiti affidatigli all'interno dell'ufficio.

Quindi Scandurra precisa che il luogo ove sono stati rinvenuti i fascicoli era una zona adibita ad archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, adiacente ad altri

locali in cui si trovavano gli archivi dei tribunali di guerra soppressi. Esattamente furono rinvenuti in una stanzetta adiacente alla stanza grande adibita a sede e ad archivio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, un locale piccolo, all'interno di un armadio. Egli esclude che detto armadio potesse essere chiuso a chiave perché le ante erano sbilenche, una delle due doveva essere fermata dai chiavistelli inferiore e superiore, mentre l'altra anta non si riusciva a chiudere e, quindi, non consentiva che si chiudesse a chiave.

L'armadio però si trovava all'interno di un ambiente più grande in cui vi era una grata che era chiusa a chiave, cosicché non si poteva accedere all'interno di questo ambiente.

Tuttavia Scandurra specifica che egli non era presente all'atto del rinvenimento e che comunque quando i fascicoli vennero trovati dal dirigente Bianchi, su indicazione del dottor Roselli, i faldoni si trovavano su una scaffalatura metallica.

Il dirigente di cancelleria incaricato della ricerca riferì, con una relazione, a Scandurra che erano stati trovati i fascicoli, cosicché egli si recò nel locale ove gli stessi erano riposti e ne ebbe una visione sommaria, anche perché si trattava di locali di difficile accessibilità; successivamente delegò appunto il sostituto Nicolosi perché si interessasse della questione. Scandurra aggiunge che, secondo le sue disposizioni, dovrebbe essere stato il dottor Conte ad accedere per primo nel luogo ove era situato l'armadio, anche se era stato il dottor Bianchi a chiedere informazioni direttamente al magistrato addetto —l'ex procuratore dei tribunali di guerra soppressi— il quale gli aveva indicato il luogo preciso dove trovare questi fascicoli.

Del resto anche le dichiarazioni rese sul punto — e specificamente circa il rinvenimento del Ruolo Generale— da Bianchi e da Conte risultano tra loro contrastanti, contrasto già emerso nel corso dell'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare.

L'audizione dei due dirigenti di cancelleria non ha consentito di risolvere detto contrasto, ma non è questo il dato maggiormente rilevante, quanto piuttosto il fatto — che peraltro, come si è già visto, è piuttosto ricorrente da parte di tutti i diretti protagonisti della fase vicenda afferente al rinvenimento dei fascicoli, e quindi dei fatti accaduti a partire dal maggio-giugno 1994— che emerge con sintomatica chiarezza la tendenza a rimanere in posizione quanto più defilata possibile, quasi che un qualsiasi coinvolgimento potesse essere foriero di responsabilità. In ordine alla costituzione della cosiddetta “commissione mista” —termine usato dallo stesso Scandurra nel corso della sua audizione innanzi al consiglio della Magistratura Militare— egli afferma che, per quanto lo riguarda, si limitò a delegare il dottor Nicolosi per il ritrovamento di questi atti e per quant'altro egli ritenesse di dover

provvedere; a lui si è poi aggiunto anche il sostituto nominato dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Entrambi avrebbero dovuto agire di comune accordo o, quanto meno, l'uno avrebbe dovuto essere di ausilio all'altro.

Pertanto Scandurra, secondo questa nuova versione, afferma che non si trattava di una commissione e che non poteva trattarsi di una commissione perché non c'era alcuna normativa di legge che la prevedesse. Tuttavia non vi è alcun dubbio come anche questa rappresenti un'anomalia dell'operato della Magistratura Militare, in quanto, sia in atti ufficiali (cfr. il verbale conclusivo dei lavori), sia nel corso dell'indagine svolta dal Consiglio della Magistratura Militare, si era espressamente e chiaramente fatto riferimento alla "commissione mista".

Del resto che questo sia stato l'intendimento del dottor Scandurra nel corso delle sue audizioni innanzi alla Commissione, risulta chiaro se solo si pone mente alla vicenda afferente alla relazione di minoranza che egli — quale componente di diritto del Consiglio della Magistratura Militare — aveva proposto fosse acquisita agli atti dall'organo di autogoverno, all'esito dell'indagine conoscitiva dallo stesso condotta sulla vicenda *de qua*. Orbene il dottor Scandurra nel fornire copia di detta relazione alla Commissione, ha provveduto a sostituire, rispetto al testo originario, l'espressione "commissione mista", con quella "magistrati designati".

Come si vedrà più avanti, su questa vicenda — come su tutto l'operato dei magistrati che si sono occupati dei fascicoli relativi ai crimini di guerra, ritrovati nel 1994 — è stata interessata dalla Commissione anche la magistratura ordinaria.

Ciò che tuttavia appare fin da ora evidente è la consapevolezza da parte dei magistrati militari che in merito alla cosiddetta "commissione mista", così come in merito ad altri aspetti, il loro operato non poteva ritenersi rituale e corretto.

Infine il dottor Scandurra fornisce una descrizione sommaria dei locali ove era situato l'archivio di Palazzo Cesi, supportata anche da alcune foto, risalenti al 1994 ed effettuate a fini edilizi.

Le audizioni del dottor Vindicio Bonagura (attualmente Procuratore Generale presso la Corte Militare d'Appello ed, all'epoca dei fatti, sostituto procuratore anziano presso la Procura generale militare di Cassazione) e del dottor Alfio Massimo Nicolosi (attualmente Presidente della Corte Militare d'Appello ed, all'epoca dei fatti, sostituto procuratore anziano presso la Procura Militare d'Appello) sono degne di nota relativamente alla spiegazione — si dirà perché non sempre convincente — che gli stessi forniscono in ordine al *modus operandi* adottato, soprattutto con riferimento ad aspetti specifici; per converso non sono connotate da significativi elementi di novità in merito alla ricostruzione complessiva di quanto accaduto.